



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 624 del 22 DIC. 2022

OGGETTO: convenzione con l'Università degli Studi di Milano per l'utilizzo di strutture extrauniversitarie per le esigenze didattico formative della Scuola di Specializzazione in Medicina d'Emergenza – Urgenza.

DELIBERAZIONE ADOTTATA DAL DIRETTORE GENERALE DOTT.SSA PAOLA LATTUADA

**SU PROPOSTA DEL DIRIGENTE
UOC AFFARI GENERALI E LEGALI**

accertata la competenza procedurale, sottopone in data 22 DIC. 2022 l'allegata proposta di deliberazione sull'argomento all'oggetto specificato, il cui onere rientra nel budget assegnato.

Il Responsabile del Procedimento
Dirigente UOC Affari Generali e Legali
Dott.ssa Marilena Moretti

ATTESTAZIONE COPERTURA ECONOMICA

Si attesta la regolarità contabile, la copertura economica e l'imputazione a bilancio degli oneri derivanti dal presente provvedimento con annotazione:

- ai Conti economici dei Bilanci degli anni 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, pari a complessivi € 40.089,60 così suddivisi:
 - € 1.780,60= per il periodo 01.11.2022 – 31.12.2022, ai conti economici:
 - n. 51003000050 "Formazione Personale da Pubblico" per € 76,32;
 - n. 51009000050 "Altri servizi non sanitari" per € 982,80;
 - n. 51009000015 "Servizio di lavanderia" per € 113,40;
 - n. 50503000030 "Cancelleria e supporti meccanografici" per € 16,08;
 - n. 51001000001 "Prestazioni sanitarie da pubblico" per € 592,00;
 - € 7.844,50= per il periodo 01.01.2023 – 31.12.2023, ai conti economici:
 - n. 51003000050 "Formazione Personale da Pubblico" per € 190,80;
 - n. 51009000050 "Altri servizi non sanitari" per € 5.499,00;
 - n. 51009000015 "Servizio di lavanderia" per € 634,50;
 - n. 50503000030 "Cancelleria e supporti meccanografici" per € 40,20;
 - n. 51001000001 "Prestazioni sanitarie da pubblico" per € 1.480,00;
 - € 7.844,50= per il periodo 01.01.2024 – 31.12.2024, ai conti economici:
 - n. 51003000050 "Formazione Personale da Pubblico" per € 190,80;
 - n. 51009000050 "Altri servizi non sanitari" per € 5.499,00;
 - n. 51009000015 "Servizio di lavanderia" per € 634,50;
 - n. 50503000030 "Cancelleria e supporti meccanografici" per € 40,20;
 - n. 51001000001 "Prestazioni sanitarie da pubblico" per € 1.480,00;



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 624 del 22 DIC. 2022

- € 7.844,50= per il periodo 01.01.2025 – 31.12.2025, ai conti economici:
 - n. 51003000050 "Formazione Personale da Pubblico" per € 190,80;
 - n. 51009000050 "Altri servizi non sanitari" per € 5.499,00;
 - n. 51009000015 "Servizio di lavanderia" per € 634,50;
 - n. 50503000030 "Cancelleria e supporti meccanografici" per € 40,20;
 - n. 51001000001 "Prestazioni sanitarie da pubblico" per € 1.480,00;
- € 7.844,50= per il periodo 01.01.2026 – 31.12.2026, ai conti economici:
 - n. 51003000050 "Formazione Personale da Pubblico" per € 190,80;
 - n. 51009000050 "Altri servizi non sanitari" per € 5.499,00;
 - n. 51009000015 "Servizio di lavanderia" per € 634,50;
 - n. 50503000030 "Cancelleria e supporti meccanografici" per € 40,20;
 - n. 51001000001 "Prestazioni sanitarie da pubblico" per € 1.480,00;
- € 6.931,00= per il periodo 01.01.2027 – 31.10.2027, ai conti economici:
 - n. 51003000050 "Formazione Personale da Pubblico" per € 190,80;
 - n. 51009000050 "Altri servizi non sanitari" per € 4.680,00;
 - n. 51009000015 "Servizio di lavanderia" per € 540,00;
 - n. 50503000030 "Cancelleria e supporti meccanografici" per € 40,20;
 - n. 51001000001 "Prestazioni sanitarie da pubblico" per € 1.480,00.

Il Direttore UOC Bilancio, Programmazione Finanziaria e Contabilità
Dott.ssa Emilia Martignoni



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 624 del 22 DIC. 2022

IL DIRETTORE GENERALE

Viste:

- la DGR n. X/4475 del 10/12/2015 di costituzione, a partire dal 1° gennaio 2016, dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini/CTO;
- la DGR XI/4538 del 15/04/2021 di nomina della Dott.ssa Paola Lattuada quale Direttore Generale dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Gaetano Pini-CTO per il periodo 19/04/2021 - 18/04/2024;
- la deliberazione aziendale n. 240 del 19/04/2021 di presa d'atto della predetta DGR XI/4538/2021 e di insediamento dal 19/04/2021 sino al 18/04/2024 della Dott.ssa Paola Lattuada quale Direttore Generale dell'ASST G.Pini-CTO;

Visti:

- il Decreto Legislativo n. 368 del 17/08/1999 e ss.mm.ii. "*Attuazione della direttiva 93/16/CEE, in materia di circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE che modificano la direttiva 93/16/CE*", in particolare gli artt. 34 e seguenti;
- la Legge Regionale n. 33 del 30/12/2009 "*Testo Unico delle leggi regionali in materia di Sanità*" e ss.mm.ii.;
- il Decreto Interministeriale n. 68 del 04/02/2015 "*Riordino delle Scuole di Specializzazione di area sanitaria*";
- il Decreto Interministeriale n. 402 del 13/6/2017 recante gli standard, i requisiti e gli indicatori di attività formativa ed assistenziale delle Scuole di Specializzazione di area sanitaria;
- la DGR n. XI/7015 del 26.09.2022 con la quale è stato approvato il nuovo Protocollo di intesa tra la Regione Lombardia e le Università Lombarde sedi delle Facoltà di Medicina e Chirurgia, ai sensi dell'art. 29 della L.R. 33/2009 e s.m.i. che espressamente subordina l'approvazione dello schema di protocollo, da parte della Giunta Regionale, all'acquisizione del parere della competente commissione consiliare;
- la DGR n. XI/7437 del 30/11/2022, con la quale, a seguito di parere espresso dalla III Commissione Consiliare, è stato approvato il nuovo Protocollo d'Intesa tra la Regione Lombardia e le Università Lombarde, sedi delle Facoltà di Medicina e Chirurgia per lo svolgimento di attività assistenziali, formative e di ricerca, di durata triennale;

Premesso che:

- gli artt. 34 e ss. del D. Lgs. n. 368/1999 e l'art. 3, comma 3, del D.L. n. 68/2015 prevedono che ogni Scuola di Specializzazione operi nell'ambito di una rete formativa dotata di risorse assistenziali adeguate allo svolgimento delle attività professionalizzanti, secondo gli standard individuati dall'osservatorio nazionale della formazione medica specialistica di cui all'art. 43 del medesimo decreto;
- con deliberazione n. 65 del 07.02.1996, è stata approvata la "*Convenzione attuativa tra l'Università degli Studi di Milano e l'Istituto Ortopedico Gaetano Pini*", ancora in essere tra le parti, che disciplina lo svolgimento di attività didattica e scientifica nonché l'espletamento di attività assistenziali ad esse connesse, a beneficio dei corsi di studio dell'area medica/sanitaria;
- le Università sono autorizzate a stipulare apposite convenzioni con Enti pubblici e privati facenti parte della rete formativa al fine di potersi avvalere delle attrezzature e dei servizi logistici posti a disposizione dai suindicati Enti per l'espletamento di attività didattico-formative professionalizzanti, dei medici in formazione;



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 624 del 22 DIC. 2022

- il nuovo Protocollo d'intesa, da ultimo approvato con DGR n. XI/7437 del 30/11/2022, tra la Regione Lombardia e le Università Lombarde sedi delle Facoltà di Medicina e Chirurgia, di aggiornamento della rete delle strutture sanitarie pubbliche caratterizzata dalla presenza universitaria, conferma l'inquadramento della ASST Gaetano Pini-CTO come "Struttura collegata", di supporto alla/e struttura/e di sede della Scuola di specializzazione, che, in quanto tale, concorre al completamento della rete istruttiva essenziale per la formazione dei medici specializzandi;

Dato atto che:

- con nota PEC del 05.05.2022, corredata dell'allegato A "*Strutture poste a disposizione della Scuola di Specializzazione in Medicina d'Emergenza-Urgenza*", l'ASST Gaetano Pini -CTO ha manifestato l'interesse a stipulare una nuova convenzione con l'Università degli Studi di Milano per la messa a disposizione delle risorse strutturali della UOC Ortopedia Traumatologia d'Urgenza, per le esigenze didattico formative dei medici iscritti alla Scuola di Specializzazione in Medicina d'Emergenza e Urgenza;
- con nota PEC del 04/07/2022, l'Università degli Studi di Milano ha trasmesso lo schema di convenzione di che trattasi disciplinante l'utilizzo delle strutture poste a disposizione delle attività professionalizzanti degli iscritti alla predetta Scuola;

Visto lo schema di convenzione, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, in cui sono esplicitati gli obblighi in capo a ciascuna delle parti, di seguito sintetizzati:

- per l'ASST Gaetano Pini - CTO:
 - messa a disposizione dell'Università degli Studi di Milano, in via esclusiva, della struttura di cui all'Allegato 1 della convenzione di che trattasi, per le attività didattico-formative della Scuola di Specializzazione in Medicina d'Emergenza e Urgenza, limitatamente alle scuole della medesima tipologia (art.3);
 - accesso alla mensa, fornitura di camici e cartellino identificativo (art. 6);
 - garanzia di idonea copertura assicurativa per i rischi derivanti da Responsabilità Civile verso Terzi e infortuni connessi all'attività svolta nelle strutture di assegnazione, ai sensi dell'art. 41 del D.Lgs. n. 368/1999 (art.9);
 - adozione delle misure generali e specifiche che la legislazione vigente in materia di prevenzione, sicurezza e tutela della salute pone a carico dell'ASST, esclusivamente per le attività svolte in locali e spazi dell'Ente medesimo (art. 10);
- per l'Università degli Studi di Milano:
 - impegno del medico in formazione specialistica presso la struttura convenzionata pari a quello previsto per il personale del SSN a tempo pieno (art.5);
 - utilizzo didattico delle strutture, attrezzature e personale della UOC Ortopedia Traumatologia d'Urgenza, esclusivamente da parte degli specializzandi ammessi alla Scuola di Specializzazione in Scienza dell'Alimentazione che abbiano stipulato specifico contratto di formazione specialistica ai sensi dell'art. 38 del D. Legislativo. n. 368/1999 (art. 6);

Preso atto del prospetto di rendicontazione, depositato in atti, che quantifica gli oneri derivanti dalla presente convenzione, sulla base del numero massimo di specializzandi (massimo n.20/anno) che la predetta Scuola potrà assegnare, secondo il criterio della rotazione, all'ASST Gaetano Pini – CTO negli anni 2022-2027 (60 mesi), relativi alle seguenti voci di spesa:

- € 1.030,32= formazione specifica ex D. Lgs. n. 81/2008 € 9,54 pro capite/anno);



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 624 del 22 DIC. 2022

- € 27.658,80= fruizione del servizio mensa con addebito della quota parte per pasto, di € 4,80/specializzando, ai sensi del regolamento aziendale vigente in materia;
- € 3.191,40= servizio di lavaggio camici pari ad € 0,44/die +IVA;
- € 217,08= rilascio cartellini identificativi, con costo unitario di €1,65 + IVA;
- € 7.992,00 per la sorveglianza sanitaria (costo € 74,00= oltre eventuali prestazioni sanitarie aggiuntive ad personam, così come specificato con deliberazione n. 306 del 27.05.2021);

Rilevato che la convenzione decorrerà dalla data di sottoscrizione e avrà la durata di 5 anni, pari a quella del corso di studio, per gli A.A. 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025, 2025/2026, 2026/2027, fatta salva la necessità di garantire in ogni caso, se necessario, la conclusione dell'anno accademico in corso;

Acquisito il parere favorevole del Direttore Sanitario conservato in atti;

Considerato l'interesse tra le parti di regolamentare i rapporti di collaborazione reciproca che, da un lato, consentono all'Università degli Studi di Milano di avvalersi di strutture e servizi extrauniversitari per attività didattico formative professionalizzanti, dall'altro, per l'ASST Gaetano Pini-CTO, di potenziare le relazioni di natura clinico-assistenziale e scientifica con le Istituzioni universitarie stesse;

Ritenuto:

- di autorizzare la stipula della convenzione di che trattasi, approvandone il testo, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- di demandare al Direttore a.i. della UOC Ortopedia Traumatologia d'Urgenza, Dott. Giorgio Gaetani, il monitoraggio sull'attuazione delle condizioni di cui alla convenzione di che trattasi;

Viste:

- l'attestazione di regolarità dell'istruttoria e legittimità del presente provvedimento espressa dal Responsabile della UOC proponente;
- l'attestazione di regolarità contabile e della relativa copertura economica da parte del Responsabile della UOC Bilancio, Programmazione finanziaria e Contabilità;

Visti i pareri del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore Sociosanitario, resi per quanto di competenza, ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 502/1992 e s.m.i;

DELIBERA

per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente trascritti:

1. di autorizzare la stipula della convenzione con l'Università degli Studi di Milano, approvandone il testo, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, unitamente all'allegato "A", per l'accoglienza a fini didattici integrativi, presso le strutture della UOC Ortopedia Traumatologia d'Urgenza, di medici in formazione specialistica iscritti alla Scuola di Specializzazione in Medicina d'Emergenza e Urgenza;



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 624 del 22 DIC. 2022

2. di dare atto che la convenzione in parola decorrerà dalla data di sottoscrizione e avrà la durata di 5 anni, pari a quella del corso di studio, per gli A.A. 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025, 2025/2026, 2026/2027, fatta salva la necessità di garantire in ogni caso, se necessario, la conclusione dell'anno accademico in corso;
3. di dare atto che il costo massimo stimato derivante dal presente provvedimento, pari a € 40.089,60 è annotato ai conti di bilancio degli esercizi 2022/2023/2024/2025/2026/2027, così come indicato nei primi due fogli della presente deliberazione;
4. di demandare al Direttore a.i. della UOC Ortopedia Traumatologia d'Urgenza, dott. Giorgio Gaetani, il monitoraggio sull'attuazione delle condizioni di cui alla convenzione di che trattasi;
5. di dare atto che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 17, comma 6, della L.R. n. 33/2009, così come sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. w) della L.R. n. 23/2015;
6. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio on line aziendale, ai sensi dell'articolo 17, comma 6, della L.R. n. 33/2009, così come sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. w) della L.R. n. 23/2015.

✓ IL DIRETTORE SANITARIO
(Dott.ssa Paola GIULIANI)

IL DIRETTORE SOCIO SANITARIO
(Dott.ssa Anna Maria MAESTRONI)

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott. Luca Marcello MANGANARO)

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott.ssa Paola LATIQUADA)

UOC Affari Generali e Legali

Si attesta la regolarità amministrativa e tecnica del presente provvedimento
Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/90: dott.ssa Marilena Moretti
Atti n. 2022 - 1.1.3 / 3.8



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 624 del 22 DIC. 2022

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione è pubblicata all'albo pretorio informatico di quest'Azienda sul sito internet istituzionale, così come previsto dall'art. 32, comma 1, L. 69/2009, e dall'art. 8 del D.Lgs. 33/2013, dal 23 DIC. 2022 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

La deliberazione si compone di n. 7 pagine e n. 2 allegati.

UOC Affari Generali e Legali
Il Funzionario addetto

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo
Milano, li _____

UOC Affari Generali e Legali
Il Funzionario addetto

CONVENZIONE PER L'UTILIZZO DI STRUTTURE EXTRAUNIVERSITARIE PER LE ESIGENZE
DIDATTICO FORMATIVE DELLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN MEDICINA D'EMERGENZA
-URGENZA

Tra

- l'Università degli Studi di Milano, codice fiscale n. 80012650158 rappresentata dal Rettore Prof. Elio Franzini, nato a Milano il 19.05.1956, domiciliato per la sua carica in Milano, Via Festa del Perdono;(di seguito indicato Università)

e

- l'ASST CENTRO SPECIALISTICO ORTOPEDICO TRAUMATOLOGICO GAETANO PINI/CTO con sede in Milano, Codice Fiscale 09320530968, qui rappresentato dal Direttore Generale Dott.ssa Paola Lattuada, domiciliata per la carica presso la sede sociale dell'ASST;(di seguito indicato Ente Convenzionato)

- di seguito congiuntamente "Parti" -

Visti

- o Il Decreto Legislativo n. 368 del 17/08/1999 e s.m.i. - *attuazione della direttiva 93/16/CEE, in materia di circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE che modificano la direttiva 93/16/CE* e in particolare gli articoli 34 e seguenti;
- o la Legge Regionale del 30.12.2009 n° 33 - *T.U. delle leggi regionali in materia di sanità* e s.m.i.;
- o il Protocollo d'Intesa tra la Regione Lombardia e le Università della Lombardia con Facoltà di Medicina e Chirurgia per lo svolgimento di attività assistenziali, formative e di ricerca del 10.06.2011;

- il Decreto Interministeriale n. 68 del 4/02/2015 - *Riordino delle Scuole di Specializzazione di area sanitaria*;
- il Decreto Interministeriale n. 402 del 13/6/2017 *recante gli standard, i requisiti e gli indicatori di attività formativa ed assistenziale delle Scuole di Specializzazione di area sanitaria*;

Premesso che

- l'art. 34 e seguenti del Decreto Lgs. n. 368/1999 e l'art. 3 comma 3° del D.L. n. 68/2015 prevedono che ogni Scuola di Specializzazione operi nell'ambito di una rete formativa dotata di risorse assistenziali adeguate allo svolgimento delle attività professionalizzanti, secondo gli standard individuati dall'osservatorio nazionale della formazione medica specialistica di cui all'art. 43 del medesimo decreto;
- le Università sono autorizzate a stipulare apposite convenzioni al fine di potersi avvalere delle attrezzature e servizi logistici posti a disposizione da Enti pubblici e privati facenti parte della rete formativa per l'espletamento di attività didattico-formative professionalizzanti, dei medici in formazione;
- l'Ente Convenzionato con nota del 09.05.2022, ha manifestato l'interesse a contribuire allo svolgimento delle attività professionalizzanti finalizzate al completamento della formazione accademica e professionale a favore dei medici iscritti alla Scuola di Specializzazione in Medicina d'Emergenza e Urgenza e intende mettere a disposizione le proprie strutture, attrezzature, servizi logistici e personale;
- Viste le deliberazioni adottate dai seguenti organi dell'Università:
 - Consiglio della Scuola di Specializzazione in data 09.05.2022;
 - Comitato di Direzione della Facoltà di Medicina e Chirurgia nella seduta del 16.05.2022;
 - Senato Accademico in data 14.06.2022

Tutto ciò premesso

Si conviene e si stipula quanto segue

Art. 1

Premesse

Le premesse fanno parte integrante del presente accordo.

Art. 2

Finalità

L'Ente Convenzionato consente all'Università degli Studi di Milano l'utilizzo, in via esclusiva, delle strutture di cui al successivo art. 3 poste a disposizione per le attività didattico-formative della Scuola di Specializzazione in Medicina d'Emergenza e Urgenza, senza riserve o condizioni, fatte salve quelle esplicitate nel presente accordo.

Le parti prendono atto che l'utilizzo esclusivo della struttura è limitato alle scuole della medesima tipologia.

Art. 3

Impegni assunti dalla struttura convenzionata

L'Ente Convenzionato, per il raggiungimento delle finalità di cui all'art. 2, mette a disposizione esclusiva le strutture, i servizi logistici ed il personale medico, tecnico, paramedico ed ausiliario facente capo alla ex U.O.C. Ortopedia e Traumatologia III, divenuta U.O.C. Ortopedia e Traumatologia I, a far data dal 01.09.2022, nonché gli ambulatori e laboratori specialistici specificati nell'allegato "A", che costituisce parte integrante del presente atto. Tale allegato, previa intesa tra le Parti, potrà essere modificato o integrato in corso di convenzione.

L'Ente assume l'impegno, durante il periodo di validità della convenzione, di garantire il mantenimento della struttura posta a disposizione e indicate all'allegato "A"; inoltre assume l'obbligo di segnalare tempestivamente per iscritto all'Università eventuali variazioni che dovessero intervenire sull'organizzazione strutturale delle stesse, fatto salvo il diritto di recesso di cui al successivo art.13 comma 2°.

L'Ente Convenzionato si impegna, altresì, a garantire la coerenza delle attività assistenziali svolte presso la struttura convenzionata agli obiettivi didattici e formativi della Scuola.

La struttura convenzionata è stata classificata come "complementare" ai sensi del D.I. n° 402/2017.

Art. 4

Impegni assunti dall'Università

L'Università si impegna ad utilizzare le strutture di cui all'allegato "A", unicamente per l'espletamento delle attività professionalizzanti dei medici ammessi alla Scuola di Specializzazione in Medicina d'Emergenza e Urgenza, ai fini del completamento della formazione didattica e professionale degli iscritti alla Scuola medesima.

Art. 5

Attività formativa

L'Università per l'espletamento delle attività professionalizzanti dei medici ammessi alla Scuola di Specializzazione in Medicina d'Emergenza e Urgenza, utilizza le strutture, le attrezzature ed il personale presenti nelle strutture convenzionate, senza alcun onere a proprio carico.

Il medico in formazione ai sensi del D.I. n° 68/4.2.2015 è tenuto allo svolgimento delle attività professionalizzanti (pratiche e di tirocinio) in misura pari al 70% dell'attività complessivamente prevista e ai sensi dell'art. 40 del D.Lgs. 368/1999, l'impegno richiesto nell'ambito della struttura convenzionata è pari a quello previsto per il personale del SSN a tempo pieno.

Sotto la guida del tutore, il medico in formazione partecipa alla totalità delle attività mediche delle Unità Operative per una graduale assunzione dei compiti assistenziali, eseguendo interventi con autonomia vincolata alle direttive ricevute dal tutore, d'intesa con la direzione sanitaria dell'Ente ed il responsabile della struttura convenzionata.

Le attività assistenziali svolte dal medico in formazione in relazione al progressivo grado di autonomia operativa e decisionale sono qualificate secondo i gradi di seguito indicati:

- attività di appoggio - quando assiste il personale medico strutturato nello svolgimento delle sue attività;
- attività di collaborazione - quando svolge personalmente procedure ed attività assistenziali specifiche, sotto il diretto controllo del personale medico strutturato;
- attività di autonomia quando svolge autonomamente compiti che gli sono stati affidati in modo specifico e puntuale.

Le attività teoriche e pratiche, come previsto dalla normativa vigente, si svolgeranno secondo programmi di formazione coerenti con gli ordinamenti e i regolamenti didattici ed in conformità alle indicazioni europee.

Il programma generale di formazione viene definito dalla Scuola di Specializzazione, è portato a conoscenza del medico all'inizio del periodo di formazione ed è aggiornato annualmente in relazione alle necessità didattiche, nonché alle specifiche esigenze del programma di formazione del medico stesso.

Nell'ambito della struttura convenzionata i medici in formazione sono tenuti all'osservanza delle norme e delle disposizioni regolamentari ivi vigenti.

Art. 6

Frequenza dei medici in formazione e partecipazione alle attività assistenziali

Le strutture poste a disposizione saranno utilizzate dai medici che abbiano stipulato specifico contratto di formazione specialistica ai sensi dell'art. 38 del D.Lgs. n. 368/1999.

I medici in formazione, tenuti a frequentare l'Unità Operativa e le strutture poste a disposizione per le attività professionalizzanti della Scuola di Specializzazione in Medicina d'Emergenza e Urgenza, svolgeranno i previsti compiti assistenziali secondo i tempi e le modalità concordate dal Consiglio della Scuola con la direzione dell'Ente, nonché il responsabile della struttura convenzionata.

Le attività e gli interventi svolti sono dettagliatamente riportati sul “libretto personale di formazione” appositamente predisposto e, al termine del periodo svolto, deve essere vistato dalla Direzione dell’Ente e trasmesso alla Direzione della Scuola; il responsabile della U.O. convenzionata presso la quale la formazione si effettua ha il compito di comunicare alla Direzione dell’Ente le attività e gli interventi svolti dai medici in formazione.

La sottoscrizione del contratto non dà in alcun modo diritto all’accesso ai ruoli del Servizio Sanitario Nazionale e dell’Università o ad alcun rapporto di lavoro con i predetti enti.

Le Parti, in ottemperanza alle disposizioni previste dalla normativa vigente concordano che in nessun caso l’attività svolta dal medico in formazione sia considerata sostitutiva di quella svolta dal personale di ruolo.

L’Ente consente ai medici in formazione di disporre di spazi fisici adeguati per le esigenze dello studio, di accedere alla mensa, di utilizzare il parcheggio ove disponibile e fornisce agli stessi camici contrassegnati da apposito cartellino personale.

Ogni anno la Direzione della Scuola comunica alla Direzione dell’Ente, il numero e i nominativi dei medici in formazione che frequenteranno la struttura convenzionata, il periodo di frequenza, i tipi di attività in cui dovranno essere impegnati e il loro livello di autonomia nella esecuzione di tale attività.

Art. 7

Nomina dei professori a contratto e dei tutori

Le Parti convengono che all’inizio di ogni Anno Accademico, nel rispetto della normativa vigente nonché dei regolamenti universitari, l’Università su proposta del Consiglio di Scuola, d’intesa con l’Ente Convenzionato, potrà attribuire a personale esperto, operante presso la struttura convenzionata appartenente alla rete formativa della Scuola, la responsabilità di attività didattiche comprese nell’ambito dell’Ordinamento Didattico della Scuola: in tal caso, al richiamato personale esperto verrà conferito l’incarico di professore a contratto. Con le medesime modalità l’Università potrà attribuire le funzioni di tutore.

A tale riguardo l'Ente Convenzionato autorizza sin d'ora i propri dipendenti che ne siano eventualmente interessati e risultino in possesso di idonea qualificazione professionale a partecipare all'attività didattica della Scuola.

La nomina dei professori a contratto e dei tutori non comporta alcun onere per l'Università. L'attività didattica svolta dal personale ospedaliero è riconosciuta ai fini del curriculum professionale dello stesso.

Art. 8

Oneri delle parti contraenti

La presente convenzione non comporta alcun onere finanziario per l'Ente Convenzionato e per l'Università, né obblighi di altra natura, salvo quelli assunti con la presente convenzione, in conseguenza dell'utilizzo didattico di strutture, attrezzature e personale, messi a disposizione dall'Ente stesso.

Art. 9

Copertura assicurativa a carico dell'Ente convenzionato

L'Ente Convenzionato, individuato dal Consiglio della Scuola come sede temporanea della rotazione dello specializzando, garantisce ai medici in formazione specialistica la copertura della responsabilità civile verso terzi e gli infortuni derivanti dall'esercizio delle attività e prestazioni assistenziali previste annualmente dal programma di formazione individuale, con le medesime modalità previste per il personale dipendente, ai sensi dell'art. 41 comma 3° del D.Lgs. n. 368/1999.

Il medico in formazione specialistica, al pari del personale dipendente, può richiedere l'estensione della polizza anche per la colpa grave dietro il pagamento di una quota integrativa, a carico dello specializzando secondo quanto disposto dall'art. 10 c. 3 della L. n.24/2017.

Art. 10

Prevenzione e Sicurezza

I medici in formazione specialistica, ai sensi dell'art. 2 comma 1° del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, che svolgono attività di tirocinio presso le strutture dell'Ente convenzionato e sono esposti a rischi, sono equiparati ai lavoratori ai soli fini dell'adozione delle misure di prevenzione e sicurezza.

Al riguardo, il rappresentante legale dell'Ente (art. 18 del decreto di cui al 1° comma) quale datore di lavoro dell'Ente Convenzionato, garantisce le misure generali e specifiche per la protezione della salute dei medici in formazione, nonché gli ulteriori adempimenti che la legislazione vigente in materia di prevenzione, sicurezza e tutela della salute pone a carico dello stesso, esclusivamente per le attività svolte in locali e spazi dell'Ente medesimo.

I medici in formazione sono tenuti all'osservanza delle disposizioni normative vigenti nonché di quelle ulteriori eventualmente dettate dall'Ente ospitante.

Art. 11

Trattamento dei dati personali

Le Parti, in qualità di Contitolari del trattamento per i dati personali dei medici in formazione ai fini dell'esecuzione delle esigenze didattico-formative di cui alla presente convenzione, si impegnano a trattare i suddetti dati personali in conformità a quanto previsto dal D.lgs. 30.06.2003 n. 196, modificato dal D.Lgs. n. 101 del 10/08/2018, e dal Regolamento U.E. n. 679/2016.

I dati oggetto di contitolarità trattati con modalità prevalentemente informatiche, sono, quindi, tutti i dati personali necessari allo svolgimento delle attività professionalizzanti di tirocinio formativo da parte dei medici in formazione della Scuola di Specializzazione in Medicina d'Emergenza e Urgenza ivi compresi i dati identificativi degli Interessati, le informazioni inerenti le attività pratiche svolte dai medici in formazione nell'ambito del proprio progetto di tirocinio, i giudizi espressi dai professori/tutor in merito a tale tirocinio e, se necessario, dati relativi alla carriera universitaria, dati inseriti nei curricula, dati relativi ad assenze e connessi giustificativi, ecc.

Nell'ambito della contitolarità, ciascuna Parte si impegna a raccogliere e a trattare i dati degli specializzandi ai fini dell'esecuzione delle prestazioni poste a proprio carico in base alla convenzione e alla relativa normativa applicabile ed è responsabile solo per tale specifico trattamento; la condivisione di tali dati tra le Parti è limitata a quanto strettamente necessario per la corretta esecuzione della convenzione, adottando misure di sicurezza idonee a garantire la riservatezza dei dati trasmessi.

Per tutti quanti gli altri trattamenti quali il trattamento dei dati relativi ai professori/tutor e soprattutto il trattamento dei dati dei pazienti, le Parti sono autonomi titolari del trattamento ed entrambi assolvono in autonomia agli adempimenti previsti dalla legge.

In particolare, l'Ente Convenzionato è da considerarsi Titolare del trattamento dei dati dei tirocinanti trattati nell'ambito dell'attività di sorveglianza sanitaria e ai fini assicurativi di polizza infortuni svolta nei loro confronti (gestione e conservazione della cartella sanitaria), ai sensi dell'art. 10 della presente convenzione.

L'Ente Convenzionato si impegna a nominare i medici in formazione che svolgono le attività professionalizzanti presso la propria sede "Persone autorizzate al trattamento dei dati", ai sensi dell'art. 29 del sopra citato Regolamento U.E.. I medici in formazione potranno accedere solo ai dati personali dei pazienti e, in generale, di terzi che siano strettamente necessari all'espletamento delle attività poste ad oggetto del proprio tirocinio formativo, con obbligo di riservatezza sui processi produttivi dell'Ente e su ogni altra informazione di cui vengano a conoscenza a seguito dell'attività di tirocinio.

I dati saranno trattati secondo le istruzioni fornite dai titolari per quanto di loro competenza, con modalità manuali e/o automatizzate, secondo principi di liceità e correttezza ed in modo da tutelare l'integrità e la riservatezza dei dati e i diritti degli interessati, nel rispetto di adeguate misure di sicurezza di protezione dei dati, anche particolari ex art. 9 del Regolamento UE, come previsto dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

L'Università rinvia alle informazioni in materia, elaborate dalla stessa e consultabili sul sito internet istituzionale alla pagina web:

- <http://www.unimi.it/ateneo/73613.htm> - "Informative sulla privacy e gestione dei dati"
- "Informativa per enti in convenzione per attività di tirocinio" per l'Ente Convenzionato e "Informativa trattamento dati personali per gli utenti delle Segreterie Studenti" (quest'ultima per i medici in formazione).

L'Ente Convenzionato, da parte sua, rinvia alle informazioni in materia elaborate dallo stesso e rese disponibili agli interessati sul proprio sito all'indirizzo: <https://www.asst-pini-cto.it> ai sensi degli artt. 13 e ss. del Regolamento U.E. n. 679/2016 (di seguito, quando richiamate congiuntamente alle informative rese dall'Università, "Informative").

Le Parti si impegnano a mettere reciprocamente a disposizione, qualora necessario, tutte le informazioni richieste per dimostrare e verificare il rispetto dei propri obblighi ai sensi della vigente legge sulla protezione dei dati e a cooperare in caso di richieste provenienti all'una o all'altra Parte dall'Autorità Garante o dall'Autorità Giudiziaria circa il trattamento dei dati oggetto della presente convenzione.

Le Parti si impegnano a gestire tempestivamente le eventuali richieste degli interessati secondo le proprie procedure interne, restando inteso che, indipendentemente dalle disposizioni del presente accordo, l'interessato può esercitare i propri diritti ai sensi del Regolamento UE nei confronti di ciascun titolare, inoltrando la richiesta all'una o all'altra Parte, in qualità di titolari del trattamento, e/o ai rispettivi Responsabili della Protezione dei Dati che sono stati nominati e che sono contattabili ai recapiti indicati nelle rispettive Informative.

Le Parti si impegnano a collaborare tra di loro, raccogliendo tutte le informazioni necessarie e inserendole in un formato intellegibile, al fine di garantire l'evasione delle richieste degli Interessati entro il termine di legge, sull'intesa che tale adempimento sarà evaso dalla Parte che ha ricevuto tale istanza o dal suo Responsabile della Protezione dei Dati.

Le Parti si impegnano altresì a gestire eventuali *data breach* secondo i protocolli attuati nelle rispettive istituzioni. In ogni caso, ciascuna Parte si impegna a comunicare all'altra tempestivamente e senza ritardo ogni eventuale violazione.

Resta in ogni caso inteso che la eventuale responsabilità tra i Titolari è da intendersi ripartita in ragione della percentuale di colpa rispettivamente attribuibile nella creazione e gestione dell'evento dannoso.

Le Parti si impegnano a mettere a disposizione degli interessati il contenuto essenziale dell'accordo di contitolarità contenuto nella presente clausola, in conformità a quanto previsto dall'art. 26, comma 2, del Regolamento U.E. n. 679/2016.

Le Parti riconoscono la nullità di qualsiasi clausola del presente Accordo/Convenzione che si ponga in contrasto e/o che sia incompatibile con la normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. Per quanto ivi non espressamente disciplinato, si rinvia alla normativa italiana e comunitaria applicabile in materia.

Art. 12

Anticorruzione

Le Parti si impegnano all'osservanza dei rispettivi Piani di Prevenzione della Corruzione e Codici Etici e di Comportamento, ivi compresi gli obblighi di astensione prescritti per i soggetti che si trovino in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse. Le disposizioni dei documenti sopra indicati - disponibili sui siti internet delle Parti o allegati alla presente convenzione - sono parte integrante della convenzione stessa.

Le Parti sono tenute ad osservare ogni altra disposizione normativa vigente finalizzata alla prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione. Le Parti prendono atto della rilevanza delle disposizioni di cui ai commi precedenti anche ai fini dell'eventuale risoluzione del rapporto convenzionale.

Art. 13

Durata

La presente convenzione entra in vigore dalla sottoscrizione ed avrà una durata pari a quella del corso di studio di 5 anni (cinque), fatta salva la necessità di garantire in ogni caso, se necessario, la conclusione dell'anno accademico in corso.

La convenzione potrà essere rinnovata previo nuovo accordo che dovrà essere formalizzato per iscritto dalle parti.

L'Ente si impegna a comunicare all'Università, a mezzo PEC, almeno 3 mesi prima della scadenza della convenzione, la disponibilità al rinnovo.

Al fine di consentire il regolare svolgimento delle attività professionalizzanti degli iscritti alla Scuola di Specializzazione in Medicina d'Emergenza e Urgenza le parti concordano che gli effetti della presente convenzione sono prorogati fino alla sottoscrizione del nuovo accordo.

Qualora non intervenga la comunicazione di cui al comma 3, la presente convenzione cesserà i suoi effetti alla naturale scadenza, ovvero a conclusione dell'anno accademico in corso.

Art. 14

Recesso

Le Parti hanno facoltà di recesso, fatta salva la conclusione dell'anno accademico già iniziato. Il recesso dovrà essere formalizzato per iscritto con preavviso di almeno tre mesi da inoltrare mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

L'Università ha facoltà di recedere dalla presente convenzione prima della naturale scadenza qualora le strutture poste a disposizione non dovessero essere più rispondenti, secondo le nuove normative, agli standard e ai requisiti minimi necessari per far parte della rete formativa della Scuola.

Art. 15

Modifiche

Eventuali modifiche alla presente convenzione potranno essere apportate per iscritto dalle parti, di comune accordo, e costituiranno parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 16

Imposte

Il presente accordo, redatto in un unico originale, è firmato digitalmente ex art. 24 commi 1 e 2 del Codice dell'amministrazione digitale (D.lgs. n. 82/2005) ed è soggetto ad imposta di bollo a cura e a spese dell'Ente Convenzionato, salvo che lo stesso goda dell'esenzione prevista dalla normativa vigente. L'imposta è assolta in modo virtuale (art. 15 del D.P.R. n. 642/1972 e art. 6 DM 17.6.2014): l'Ente Convenzionato effettua il pagamento sulla base dell'autorizzazione n. 23935 del 05.02.2016, rilasciata dall'Agenzia delle Entrate.

La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi degli artt. 5 e 39 del D.P.R. n. 131 del 26 aprile 1986.

PER L'UNIVERSITÀ DEGLI
STUDI DI MILANO
IL RETTORE
Elio Franzini

PER L'ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico
Gaetano Pini/CTO
Il Direttore Generale
Paola Lattuada

Allegati:

Allegato "A": descrizione struttura

DLPC_F_schema.tipo.convenzioneSS_rev.03 del 4.5.2021.

ALLEGATO "A" (Allegato da compilarsi a cura dell'Ente convenzionato)

**STRUTTURE POSTE A DISPOSIZIONE DELLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE
IN MEDICINA D'EMERGENZA-URGENZA**

(Parametri individuati dal Decreto Interministeriale n° 402 del 13.6.2017
recante gli standard, requisiti e gli indicatori di attività formativa e
assistenziale delle Scuole di Specializzazione di area sanitaria)

INDICARE LA DENOMINAZIONE
DELL'U.O./S.C. POSTA A DISPOSIZIONE
DELLA SCUOLA

UOC Ortopedia Traumatologia III

3191

CODICE NSIS ¹ U.O.

Dott. Gaetani Giorgio

DIRETTORE U.O.

ASST Gaetano Pini - CTO

STRUTTURA SANITARIA
(ASST/ATS/FONDAZIONE/IRCCS/ECC.;
in caso di articolazione in più sedi
specificare il Presidio)

U.O./S.C. GIÀ CONVENZIONATA CON ALTRA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE DELL'ATENEO	SI	
SE SÌ INDICARE QUALI:	SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE IN Ortopedia e Traumatologia, Fisiatria, Reumatologia	
U.O./S.C. GIÀ CONVENZIONATA CON SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE DI ALTRO ATENEO		NO
SE SÌ INDICARE QUALI:	SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN Indicare se come struttura di sede, struttura collegata o struttura complementare SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN	

¹ NSIS= Nuovo Sistema Informativo Sanità. Tale codice, oltre che reperibile presso la Direzione dell'Ospedale, per i reparti dotati di Degenza è presente nella Scheda Dimissione Ospedaliera (SDO).

	Indicare se come struttura di sede, struttura collegata o struttura complementare
--	---

STANDARD STRUTTURALI			
A) FONDAMENTALI devono essere tutti presenti nella struttura di sede e nella struttura collegata	DEA di 1° o 2° livello con accesso tramite triage	SI	
	Osservazione Breve Intensiva (OBI)	SI	
	Reparto di Medicina di Urgenza		NO
	Sistema 118*	* Struttura indispensabile nella rete formativa	

STANDARD STRUTTURALI	Livelli minimi di	Indicare SI/NO	Se non presente nella U.O. indicare se presente nell'Ospedale che ospita l'U.O.
B) ANNESSI* *almeno otto degli standard annessi devono essere necessariamente presenti nella struttura di sede o nell'Azienda ospitante e sei nella struttura collegata o nell'Azienda ospitante. Questi Standard non sono richiesti per la struttura collegata Sistema 118	Ambulatori per il follow-up (per la continuità assistenziale) dei pazienti della Medicina d'urgenza	No	
	Locale / strutture decontaminazione	Si	
	Locale a pressione negativa	No	
	Centro Trasfusionale	No	
	Diagnostica per immagini (TC, RM)	Si	
	Ecografia diagnostica	Si	
	Endoscopia	No	
	Sala operatoria	si	
	Ostetricia e Ginecologia (Sala parto)	no	
	Stroke Unit / Stroke Team	no	

	Trauma Center/Trauma Team	no	
	Sala emodinamica	no	
	Unità di Rianimazione Anestesiologica	Si	
	Unità Terapia Intensiva Coronarica	No	
	Neurochirurgia	No	
	Traumatologia Ortopedica	Si	
	Ambulatori di discipline cliniche caratterizzanti (almeno 12)	Si	
	Elisoccorso	no	
	Trasporti inter-ospedalieri	Si	

STANDARD STRUTTURALI	Livelli minimi di accettabilità	Indicare SI/NO
C) SERVIZI GENERALI E DIAGNOSTICI DELLA AZIENDA OSPEDALIERA CHE OSPITA LA STRUTTURA DI SEDE	Diagnostica per Immagini	Si
	Ecografia	Si
	Medicina di Laboratorio	Si
	Servizio di Anestesiologia	si

STANDARD ORGANIZZATIVI			Indicare numero
PERSONALE MEDICO	Medici		Stima di 70 unità che ruotano con turni di 2 medici al mattino- 2 al pomeriggio - 1 notte

PERSONALE SANITARIO	Personale Tecnico		8 oss
	Personale Infermieristico		2 caposala - 23 infermieri

STANDARD ASSISTENZIALI	Tipologia	Indicare numero (volume complessivo annuo U.O.)	Parametri individuati dal D.I. 402/2017 per la struttura di sede	Parametri individuati dal D.I. 402/2017 per la struttura collegata
ACCESSI OSPEDALIERI E RICOVERI ANNUALI	ACCESSI DEA	+ 30.000	N. 80.000	N. 45.000
	RICOVERI DI PAZIENTI ATTRAVERSO IL DEA	2800	N. 7.000	N. 4000
INTERVENTI TERRITORIALI	EVENTI	?	N. 10.000	

REQUISITI SPECIFICI ASSISTENZIALI		Indicare il Volume annuale dell'U.O.
Nella colonna a fianco deve essere indicato il volume annuale dell'attività assistenziale dell'UO con riferimento alle prestazioni di seguito indicate che dovranno essere espletate dallo specializzando nell'arco del percorso formativo. ** Campo obbligatorio per la determinazione del calcolo degli iscrivibili alla Scuola di Specializzazione		
Avere partecipato, per almeno 3 anni, all'attività medica - compresi i turni di guardia diurni, notturni e festivi - nelle strutture di Emergenza-Accettazione - e nelle strutture collegate- identificate nell'ambito della rete formativa		
Avere redatto e firmato cartelle cliniche di pazienti delle strutture di Emergenza- Accettazione e nelle strutture collegate		**
Avere partecipato attivamente alla gestione di traumatizzati maggiori e sapere gestire il "Trauma Team"		**
Avere trascorso almeno 3 settimane all'anno in turni di emergenza territoriale		**
Avere eseguito disostruzioni delle vie aeree*		**
Avere eseguito ventilazioni con pallone di Ambu*		**
Avere eseguito intubazioni oro-tracheali in urgenza*		**

Avere posizionato cateteri venosi centrali (giugulare interna, succlavia e femorale)*	**
Avere posizionato accessi intraossei*	**
Avere posizionato agocannule arteriose (radiale e femorale)*	**
Avere interpretato emogasanalisi arteriose, con prelievo arterioso personalmente eseguito*	**
Avere praticato toracentesi dirette ed ecoguidate, con posizionamento di aghi e tubi toracostomici*	**
Avere posizionato sondini nasogastrici, compreso il posizionamento nel paziente in coma*	**
Avere interpretato almeno 50 radiografie del torace, 20 radiogrammi diretti dell'addome, 50 radiogrammi ossei, 20 TC (cranio, cervicale, toracica, addominale) e 10 RMN del cranio	**
Avere praticato ed interpretato esami ecografici per le emergenze cardiache, toraciche ed addominali*	**
Avere praticato ed interpretato eco-Doppler venosi ed arteriosi*	**
Avere eseguito ed interpretato ECG	**
Avere eseguito cardioversioni*	**
Avere eseguito defibrillazioni elettriche*	**
Avere praticato massaggi cardiaci esterni con applicazione delle manovre di rianimazione*	**
Avere posizionato pace-makers esterni e saper posizionare pace-makers trans venosi*	**
Avere praticato sedazioni-analgesie per procedure	**
Avere praticato anestesie locali	**
Avere disinfettato e suturato ferite superficiali	**
Avere praticato immobilizzazioni per la profilassi delle lesioni midollari e nelle fratture del bacino*	**
Aver partecipato attivamente alla gestione di ictus in fase acuta*	**
Avere praticato cateterismi vescicali (catetere di Foley, sovrapubici)*	**
Avere esaminato pazienti con urgenze oculistiche	**
Avere praticato ed interpretato otoscopie*	**
Avere praticato tamponamenti anteriori e posteriori per il controllo dell'epistassi*	**
Avere partecipato attivamente a parti*	**

Sapere attuare il monitoraggio elettrocardiografico, della pressione arteriosa non- cruenta e cruenta, della pressione venosa centrale, della saturazione arteriosa di ossigeno	
Sapere praticare l'accesso chirurgico d'emergenza alle vie aeree: cricotiroidotomia*	
Sapere eseguire la ventilazione invasiva e non-invasiva meccanica manuale e con ventilatori pressometrici e volumetrici*	
Sapere somministrare le varie modalità di ossigenoterapia	
Sapere eseguire pericardiocentesi*	
Sapere realizzare fasciature, splints e gessi per immobilizzazione di fratture ossee*	
Sapere eseguire la riduzione di lussazioni*	
Sapere eseguire punture lombari*	
Sapere eseguire le procedure di decontaminazione (cutanea e gastrica compreso il posizionamento dei sondini nasogastrici per eseguire il lavaggio gastrico ed intestinale)*	
Avere partecipato direttamente ai processi gestionali e decisionali della centrale operativa del 118	

** L'apprendimento delle attività professionalizzanti indicate con (*) può avvenire anche tramite simulazione per una percentuale massima del 30%.*

L'U.O. viene inserita da parte della Scuola come:

Struttura complementare